STATUTO

TREP S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA MEUCCI 7

Numero REA: RA - 197422 Codice fiscale: 00388540395

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Allegato "A" al n. 14.113 di Raccolta STATUTO SOCIALE ART. 1 - DENOMINAZIONE La società è denominata: TREP S.P.A. ART. 2 - SEDE La società ha sede in Ravenna. La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organizzata al fine della produzione, dello scambio o del godimento di beni e servi-		
STATUTO SOCIALE ART. 1 - DENOMINAZIONE La società è denominata: TREP S.P.A. ART. 2 - SEDE La società na sede in Ravenna. La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-		
STATUTO SOCIALE ART. 1 - DENOMINAZIONE La società denominata: TREP S.P.A. ART. 2 - SEDE La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-		
STATUTO SOCIALE ART. 1 - DENOMINAZIONE La società denominata: TREP S.P.A. ART. 2 - SEDE La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-		
ART. 1 - DENOMINAZIONE La società è denominata: TREP S.P.A. ART. 2 - SEDE La società ha sede in Ravenna. La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	 Allegato "A" al n. 14.113 di Raccolta	
La società è denominata: TREP S.P.A. ART. 2 - SEDE La società ha sede in Ravenna. La società ha sede in Ravenna. La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziaria favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	 STATUTO SOCIALE	
La società ha sede in Ravenna. La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziaria a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
La società ha sede in Ravenna. La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	 La società è denominata: TREP S.P.A.	
La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	 ART. 2 - SEDE	
ve, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	La società ha sede in Ravenna.	
o di sopprimerle. ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	 La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altro-	
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	ve, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze,	
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	o di sopprimerle.	
a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	ART. 3 - OGGETTO	
cessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero; b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la con-	
b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	cessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per	
teria prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero;	
to e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituen- di; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, ti- toli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e fi- nanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o ma-	
c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituen- di; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, ti- toli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e fi- nanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	teria prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamen-	
di; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, ti- toli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e fi- nanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	 to e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare;	
ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, ti- toli e partecipazioni in genere; d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e fi- nanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituen-	
d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	di; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società	
d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e fi- nanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, ti-	
nanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	toli e partecipazioni in genere;	
	d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e fi-	
zata al fine della produzione, dello scambio o del godimento di beni e servi-	nanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organiz-	
	zata al fine della produzione, dello scambio o del godimento di beni e servi-	
zi. E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia	zi. E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia	

pure nell'interesse delle società partecipate, ma a favore di terzi, laddove ta-	
le attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente	
 strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.	
 E'espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il	
pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti fi-	
nanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'eserci-	
 zio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni,	
 di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servi-	
 zi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui al-	
 l'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).	
E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli	
 iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.	
 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettua-	
 re tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà	
 ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di	
 credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, per-	
 sonali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo	
 gratuito sia nel proprio interesse che a favore dì terzi, anche non soci.	
 ART. 4 - DURATA	
La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-	
 milacinquanta).	
 ART. 5 - DOMICILIO	
 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i lo-	
ro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
 Le comunicazioni sociali salvo diverse disposizioni statutarie potranno esse-	
I I	

re effettuate anche tramite fax.	
ART. 6 - CAPITALE E AZIONI	
Il capitale sociale è di Euro 2.403.636,00 (duemilioniquattrocentotremilasei-	
 centotrentasei) diviso in numero 2.403.636 (duemilioniquattrocentotremila-	
 seicentotrentasei) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) cia-	
 scuna.	
 ART. 7 - STRUMENTI FINANZIARI	
 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria	
con le maggioranze di cui all'art. 21 del presente statuto, può emettere stru-	
 menti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, e-	
 scluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	
 ART. 8 - OBBLIGAZIONI	
 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibi-	
li nei limiti previsti dell'art. 2412 c.c.	
 I titolari di obbligazioni convertibili debbono scegliere un rappresentante co-	
 mune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili	
 le norme dell'art. 29 del presente statuto.	
ART. 9 - PATRIMONI DESTINATI	
 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi	
degli art. 2447 bis ss. c.c.	
 La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai	
 sensi dell'art. 37 del presente statuto.	
 ART. 10 - FINANZIAMENTI	
 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito,	
 con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con	

noutice large riferiments a quelle che recellent le recente di rice comité tout	
particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il	
pubblico.	
 ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	
 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.	
 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della	
 società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed al-	
 l'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti	
 limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.	
 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di	
 diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e di-	
ritti di opzione".	
Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i ne-	
gozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre al-	
 la vendita a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,	
 dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In	
 tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il	
 corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando	
 all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza dì ac-	
 cordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.	
 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa	
 (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è sog-	
getta a quanto disposto dal presente articolo.	
 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di società controllanti e	
controllate.	
Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osser-	

vanza di quanto dì seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere i-	
 scritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri	
diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la so-	
 cietà.	
 In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente i-	
 scritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.	
 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nu-	
da proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di co-	
stituzione di pegno od usufrutto. In ogni caso il diritto di voto spetta al socio	
nudo proprietario o al socio che ha concesso il pegno.	
Pertanto il socio che intende vendere, o comunque trasferire in tutto o in par-	
te le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera rac-	
comandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità	
del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il	
prezzo e le modalità di pagamento.	
L'organo amministrativo, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della racco-	
mandata comunicherà l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il dirit-	
to di prelazione con le seguenti modalità:	
 a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo ammini-	
strativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccoman-	
data consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevi-	
 mento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'orga-	
 no amministrativo;	
b) le azioni dovranno essere trasferite entro 10 (dieci) giorni dalla data in	
 cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo	

raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine	
 di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti,	
della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il tra-	
 sferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acqui-	
renti.	
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio,	
 le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipa-	
 zione da ciascuno di essi posseduta.	
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni of-	
 ferte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;	
 qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia	
 esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tut-	
 te le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta)	
 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte dei soci.	
 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le mo-	
 dalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua	
 la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrat-	
 tuale (ai sensi dell'art. 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio,	
 avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del	
contratto.	
 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, sal-	
 vo quanto di seguito pattuito.	
 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci	
che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di e-	
sercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti	
ı	

di comune accordo tra loro, a meno che il socio intenzionato alla cessione	
non comunichi all'organo amministrativo l'intenzione di rinunciare alla ces-	
 sione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in co-	
 pia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di	
 giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata comunicazione di ri-	
nuncia.	
 Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla no-	
mina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri e-	
qui ed obiettivi, come in seguito precisato.	
 In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà no-	
 minato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale	
competente per territorio del luogo in cui la società ha la propria sede socia-	
le.	
Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della si-	
 tuazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni	
 materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato	
 nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove e-	
 gli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene	
normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valo-	
 re di partecipazioni societarie, con particolare riferimento ad un eventuale	
 "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di con-	
 trollo della società.	
Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offer-	
 to dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto	
 di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente;	
2. Promine at the comminque at promine and potentialle acquirente,	

qualare il muozza etabilita dell'ambituatana rigultagga infariare di non altre il
qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il
10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferi-
mento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo deter-
minato dall'arbitratore.
Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10%
(dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che in-
tende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua inten-
zione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano
esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento
della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si
avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della
prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si av-
valga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prela-
zione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.
Il costo dell'arbitratore sarà a carico:
a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accetta-
re il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo
determinato dall' arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offer-
to dal potenziale acquirente;
b) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di
non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per
 metà del socio offerente qualora il prezzo determinato dall' arbitratore sia in-
feriore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale ac-
 quirente e si proceda al trasferimento delle azioni;

Richiesta: IL03FS33923DB0030104 del 25/02/2024 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 07-09-2020 TREP S.P.A. Codice fiscale: 00388540395

c) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia infe-	
 riore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acqui-	
rente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere.	
ART. 12 - RECESSO	
Salvo quanto di seguito stabilito, il recesso può essere esercitato solo nei ca-	
si e con le modalità stabilite dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai	
 soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardan-	
 ti la proroga del termine; l'introduzione, la modifica o la rimozione di vinco-	
 li alla circolazione dei titoli azionari.	
 ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e	
 dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'e-	
 ventuale regolamento dei lavori assembleari.	
 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:	
 a) l'approvazione del bilancio;	
 b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del	
 presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è	
 demandato il controllo contabile;	
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non	
è stabilito dallo statuto;	
 d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.24 del presente	
 statuto;	

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 7 del presente statuto;	
d) l'emissione dei prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'art. 8 del	
presente statuto;	
e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.	
L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano	
 all'assemblea, di cui all'art.24 del presente Statuto, non fa venire meno la	
 competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in	
 materia.	
 ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una	
 volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure	
 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolida-	
 to e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
 getto della società.	
 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la	
 sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della U-	
 nione Europea.	
 L'avviso di convocazione deve indicare:	
 - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso	
 collegati per via telematica;	
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
 - le materie all'ordine del giorno;	
 - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo	

raccomandata, o fax, o posta elettronica certificata, con ricezione da parte	
dei Soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
ART. 16 - ASSEMBLEE DI SECONDA CONVOCAZIONE	
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convo-	
cazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti le-	
galmente costituita. La assemblea in seconda convocazione devono svolger-	
 si entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea	
 di prima convocazione.	
 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno	
 dell'assemblea di precedente convocazione.	
 ART. 17 - ASSEMBLEA TOTALITARIA	
 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolar-	
 mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
 all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e	
 dei componenti dell'organo di controllo.	
 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla	
 votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	
 to.	
 ART. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI	
 QUORUM	
 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con	
 l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capita-	
 le sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la	
 maggioranza del capitale.	
 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita	

con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del	
capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano	
la maggioranza del capitale, tranne che per l'approvazione del bilancio e per	
la nomina e la revoca delle cariche sociali, per deliberare le quali in seconda	
 convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di	
capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assolu-	
ta dei presenti.	
Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sul-	
l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto	
contrario di almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.	
ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE	
DEI QUORUM	
L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione sia in seconda convoca-	
zione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che	
rappresentano la maggioranza del capitale sociale.	
L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere	
approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3	
(due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	
successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.	
ART. 20 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM	
Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rap-	
presentato da azioni prive del diritto di voto.	
Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum	
costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno una azione.	
costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno una azione. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono compu-	

tate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma	
non possono esercitare il diritto di voto.	
Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono	
 computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime a-	
 zioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di	
 voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per	
 conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioran-	
 ze necessarie all'approvazione della delibera.	
 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento del-	
 l'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convoca-	
 zione.	
Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sul-	
la base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calco-	
lata la maggioranza atta a deliberare.	
ART. 21 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEM-	
BLEE ED A VOTARE	
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.	
ART. 22 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE	
DELEGHE	
I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi de-	
vono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La	
società acquisisce la delega agli atti sociali.	
La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rila-	
sciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante	
 ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia e-	

spressamente indicato nella delega.	
Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentan-	
te di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico	
 può delegare un suo dipendente o collaboratore, purché ciò sia previsto e-	
 spressamente nella delega.	
 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.	
 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi	
 di controllo o amministrativo della società.	
 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi	
 di controllo o amministrativo delle società controllate.	
ART. 23 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL' ASSEMBLEA. MO-	
DALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consi-	
 glio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata.	
 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più	
scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in	
cui il verbale sia redatto da un notaio.	
 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della	
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svol-	
stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svol-	
stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli inter-	
stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il po-	
stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto	
stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta, degli aventi diritto al voto.	
stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta, degli aventi diritto al voto.	

sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione,	
e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/vi-	
deo collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.	
L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può avveni-	
re a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia con-	
sentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare	
documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.	
ART. 24 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINI-	
STRATIVO	
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali	
compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fer-	
ma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla	
legge o dal presente articolo.	
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:	
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ulti-	
mo comma c.c.;	
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della so-	
cietà;	
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;	
e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.	
ART. 25 - DIVIETO DI CONCORRENZA	
Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza	
sancito dall'art. 2390 cc.	
	e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. ART. 24 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma e.e.; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. ART. 25 - DIVIETO DI CONCORRENZA Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza

ART. 26 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di	
amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri purchè dispari.	
ART. 26 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINI-	
STRATIVO	
Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero	
dei membri dell'organo amministrativo.	
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina	
e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.	
Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli	
altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sinda-	
cale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nomina-	
ti dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
successiva assemblea.	
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'as-	
semblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostitu-	
zione degli amministratori mancanti.	
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto	
della loro nomina.	
Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,	
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve es-	
sere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel	
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	

ART. 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua no-	
mina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto	
 l'assemblea.	
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di ammi-	
 nistrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede af-	
 finché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno ven-	
 gano fornite a tutti i consiglieri.	
 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.	
 ART. 28 - ORGANI DELEGATI	
 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 cc,	
parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determi-	
nandone i poteri e la relativa remunerazione.	
Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo	
del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, an-	
 che il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.	
 Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo,	
può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.	
Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di evocare a sé le ope-	
razioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.	
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui al-	
 l'art. 2381, comma 4 c.c	
 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed	
 all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.	
 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinan-	

done i poteri.	
ART. 29 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella	
sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presi-	
dente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di ammini-	
strazione. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riu-	
nione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.	
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire	
mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3	
(tre) giorni.	
Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa	
la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.	
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli	
amministratori in carica e delibera - con il voto favorevole della maggioran-	
za assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;	
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,	
qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare	
ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.	
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non so-	
no computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).	
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di	
telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra stabilite per l'assem-	
blea.	
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in as-	
senza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e	

vi a dva symulanti na namina il mussidanta a datamaina nan tytta la dynata	
vi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata	
dell'incarico il compenso dei presenti.	
Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di	
 cui all'art. 2399 c.c	
 La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e	
la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.	
I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricosti-	
tuito.	
Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di	
uno qualsiasi dei sindaci.	
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci	
e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.	
Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel ri-	
spetto delle modalità sopra specificate.	
ART. 33 - BILANCIO E UTILI	
 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti ri-	
 sultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a	
 riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-	
 ciale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione	
azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori	
accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.	
 ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
La società si sciogne pei le cause previste dana legge.	

	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	
	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta)	
	giorni dal loro verificarsi. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,	
	anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione,	
	in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART.35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la so-	
	cietà che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di	
_	3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presi-dente del Tribunale competente per	
	territorio del luogo in cui la società ha la propria sede sociale.	
	Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del col-	
	legio arbitrale.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomi-	
	na.	
	Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	

del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a	
carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitra-	
 le.	
 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse	
 da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro con-	
 fronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
Per quanto non previsto, si applicano le norme di legge vigenti.	
 F.to: UMBERTO MARIA FERRAIOLO - Dott.ssa STEFANIA DI MAU-	
 RO, Notaio.	

 Imposta di bollo di Euro 156,00 assolta per via telematica	
 ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finan-	
 ze del 22/02/2007 mediante M.U.I. registrato il 27 agosto	
 2020 al n. 7329/1T.	
Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
 to su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del	
 D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,	
 che si trasmette ad uso registro imprese.	
 Santarcangelo di Romagna lì 27 agosto 2020	
F.to Digitalmente: Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.	